

Legge regionale 07 maggio 1980, n.44

Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana".

ARTICOLO 1

Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della Fondazione "Orchestra regionale toscana".

ARTICOLO 2

La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione "Orchestra regionale toscana".

ARTICOLO 3

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede:

- a) a conferire alla Fondazione la somma di L. 250.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le opere di primo impianto;
- b) ad erogare un contributo annuale per le spese di funzionamento della fondazione a norma e con le modalità di cui alla legge regionale n. 11 del 28 gennaio 1980.

ARTICOLO 4

Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione.

ARTICOLO 5

All'onere di L. 250.000.000 previsto al precedente art. 3, lett. a), si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 11950 che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con le variazioni di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 6

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte "spesa" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 63100

L. 250.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 11950

Concorso alla Formazione del fondo di
dotazione per le spese di primo impianto
alla Fondazione "Orchestra regionale
toscana" (LR n. 26/80 - Atti Consiglio)

L. 250.000.000